



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 48 del 19/04/2006

Bollettino regionale

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 8 febbraio 2006, n. 59

Procedura di Valutazione Impatto Ambientale - Centro Turistico Alberghiero "Principessa d'Aragona" - Comune di Massafra (Ta) - Proponente: Principessa d'Aragona s.r.l.

L'anno 2006 addì 8 del mese di febbraio in Modugno, presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca LIMONGELLI, ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 22978 del 10.03.2005, la S.r.l. Principessa d'Aragona S.r.l. - Via Lazio, 6 - Massafra (Ta) - ha presentato istanza di compatibilità ambientale per la realizzazione del Centro Turistico Alberghiero "Principessa d'Aragona", nel comune di Massafra (Ta). La società istante precisava di aver presentato tale richiesta a seguito delle determinazioni contenute nel provvedimento dirigenziale n. 501 del 13.12.2004 che assoggettava alle procedure di V.I.A. l'intervento in argomento;
- con nota prot. n. 4397 del 05.04.2005, il Settore Ecologia invitava la società proponente a trasmettere gli elaborati concernenti l'intervento proposto alle amministrazioni interessate (Comune di Massafra e Provincia di Taranto) ed a provvedere al deposito ed alla pubblicazione dell'annuncio dell'avvenuto deposito dello studio di impatto ambientale così come disposto dall'art. 11, commi 1 e 2, L.R. n. 11/2001. Con la stessa nota invitava il comune e la provincia ad esprimere il parere di competenza, ai sensi dell'art. 11, comma 4, della predetta L.R.;
- con nota acquisita al prot. n. 5732 del 03.05.2005, la società proponente comunicava di aver depositato in data 07.03.2005 copie dello Studio di Impatto Ambientale presso il Comune di Massafra e la Provincia di Taranto e trasmetteva le copie delle pubblicazioni dell'annuncio dell'avvenuto deposito sul quotidiano nazionale "Avvenire", sul quotidiano locale "Puglia", entrambi del 14.04.05 e sul B.U.R.P. n. 55 del 14.04.2005;
- con nota acquisita al prot. n. 6589 del 24.05.2004 la Legambiente - Circolo "Il Gheppio" - Massafra - trasmetteva delle osservazioni in merito al progetto in argomento;
- con nota acquisita al prot. n. 11786 del 05.10.2005 la società proponente trasmetteva delle

controdeduzioni alle osservazioni sopra specificate;

- con nota acquisita al prot. n. 6828 del 26.05.2005 la Provincia di Taranto - Servizio Ecologia ed Ambiente - trasmetteva il parere favorevole con prescrizioni alla realizzazione dell'intervento di che trattasi;

- con nota prot. n. 10702 del 14.09.2005 il Settore Ecologia, al sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/90, così come introdotto dall'art. 6 della Legge n. 154/2005, comunicava alla società proponente che, a seguito delle determinazioni prese dal Comitato Reg.le di VIA nella seduta del 07.09.05, stava provvedendo ad adottare formale provvedimento con esito negativo relativamente alla compatibilità ambientale e pertanto invitava la stessa società a trasmettere per iscritto controdeduzioni, eventualmente corredate da documentazione;

- con nota acquisita al prot. n. 11786 del 05.10.2005 la società istante forniva delle controdeduzioni;

- il Comitato Regionale per la V.I.A., nella seduta del 30.01.2006, esaminati gli atti tecnico-amministrativi, valutate le osservazioni e le controdeduzioni di cui sopra, ha rilevato quanto segue:

Anche se non inserita nel Parco delle Gravine, l'intera arca in argomento è sottoposta a vincoli derivanti dalle particolari caratteristiche idro-geologiche del sito che si vanno a sommare a quelle naturalistiche evidenziate dalla sua inclusione nel pSIC Area delle Gravine.

Il fatto che sia stata abolita ai sensi del DM 25.03.2005 l'equipollenza tra ZPS e Aree protette (Decreto peraltro sospeso da una sentenza del TAR) non inficia l'importanza faunistica del sito per il quale la Regione deve individuare misure di salvaguardia e conservazione per cui sembra ovvia nel frattempo la conservazione dello stato dei luoghi.

Non si condivide l'idea che un insediamento turistico possa rappresentare un filtro, una zona cuscinetto, tra l'area industriale ed il pSIC. I rilievi presentati nelle pagg. 10-11 delle controdeduzioni dimostrano come fosse presente in aree successivamente arate una vegetazione naturaliforme, sia pur molto disturbata, ma chiaramente in via di evoluzione verso le vegetazioni definite come percorsi substeppici mediterranei (Thero-Brachypodietea) considerata habitat prioritario dalle direttive CEE "habitat".

L'inclusione di dette aree nel sito SIC risponde alla raccomandazione della direttiva "Habitat" di inserire nei SIC non solo le aree con habitat prioritario ma anche quelle la cui potenzialità di ripristino dell'habitat prioritario fosse elevata. L'aratura di ampie superfici (documentata dalle foto allegate alle controdeduzioni) che altera e distrugge tratti di vegetazione naturaliforme (dai progettisti presentata nei rilievi a pag. 10 e 11 delle controdeduzioni) con elevata potenzialità di evolversi in substeppe, gariglie e vegetazioni della macchia mediterranea, merita alcune considerazioni:

- l'operazione è stata eseguita in contrasto con gli obiettivi delle direttive CEE che istituiscono le aree SIC, da tempo recepite dalla Regione con i decreti DPR 357/97 e 120/03;

- in esse si fa divieto di distruggere o danneggiare gli habitat prioritari o di interesse comunitario dei siti proposti;

- in quanto all'interno dell'area pSIC ogni cambiamento dello stato dei luoghi avrebbe dovuto essere preceduto da una valutazione di incidenza da parte di chi propone di utilizzare gli habitat e da una autorizzazione da parte dell'Ufficio Ambiente che noti ci risulta essere stata né chiesta né rilasciata.

Per quanto riguarda le altre osservazioni in merito alla presenza od assenza di specie presenti nel sito in oggetto si fa presente che le note inviate ai progettisti fanno riferimento a quanto dagli stessi dichiarato e non da altri dati, per cui la contestata presenza di *Plantago albicans* (si cita la nota dell'Assessorato

dipende da asserzioni dei progettisti che tra l'altro nelle controdeduzioni alterano le dichiarazioni della nota dell'Ufficio da "tra l'altro è presente pure *Plantago albicans*" in "una presenza continua". Così pure la presenza di *Salvia triloba* dal progettisti citata a pag. 0 nel paragrafo F.IV.1.2 dal titolo "Relazione sul fattori di minaccia" nell'ambito del capitolo "Progetto di rinaturalizzazione con tecniche di ingegneria naturalistica e salvaguardia dell'area" viene successivamente negata a pag. 20 delle controdeduzioni assieme a *Satureia cuneifolia* mai citata in alcuna nota dell'Ufficio Ambiente. Nella medesima nota non si cita mai *Stipa austroitalica*, altra specie contestata nelle controdeduzioni, ma in questo caso l'uso del termine pseudosteppe può aver tratto in inganno coloro che hanno fatto le controdeduzioni: l'habitat prioritario di riferimento è quello già citato dei percorsi substeppici mediterranei (Thero-Brachypodielea) mentre nella nota non si fa cenno alcuno a *Brackypodium ramosum*. D'altra parte gli estensori delle controdeduzioni danno conferma della presenza del 1° habitat prioritario percorsi substeppici mediterranei dichiarando a pag. 13) che "l'area in esame si può "considerare una forma di passaggio verso la macchia mediterranea sempreverde, sono assenti le specie ad alto fusto, mentre predominano specie erbacee, spinose, a forma di cuscino distanziati da ampi tratti di terreno brullo, incolto."

Il che corrisponde esattamente alla descrizione che si può dare ad una evoluzione dinamica in atto nell'ambito della serie della lecceta alla cui base si pongono i percorsi substeppici mediterranei ed al vertice la macchia mediterranea con fasi intermedie rappresentati da garighe.

Per quanto riguarda la fauna, si rileva quanto segue:

„ se l'affermazione fatta dagli autori delle controdeduzioni che gli individui di *Columba livia* appartengono a popolazioni meticce e non selvatiche si basa su studi o segnalazioni fatte da specialisti può essere presa in considerazione altrimenti no; nell'incertezza si sceglie sempre l'opzione più conservativa;

„ tre specie avicole prioritarie o di interesse comunitario come *Calandra*, *Calandrella* ed *Occhione*, indicate nella relazione di impatto dei progettisti in tabella 5.5 del paragrafo F.V.4.2 come presenti, non nidificanti, nel sito, nella tabella delle controdeduzioni, a pag. 15 scompaiono come specie e sono sostituite da un'anonima presenza di passeriformi che ne maschera il reale valore naturalistico.

Anche le osservazioni sugli interventi di recupero meritano una riflessione.

Dactiys glomerata non fa parte della flora mediterranea: nell'area climacica della lecceta, o titoclima del *Lauretum caldo*, dove il fattore limitante è l'assenza di acqua durante il periodo estivo viene sostituita dalla vicariante *Dactylis hispanica*.

Per quanto ci risulta buona parte delle essenze proposte anche se presenti nella flora italiana non sono localmente specie spontanee ma coltivate o spontaneizzate quindi non utilizzabili in opere di rinaturalizzazione dell'area in esame. Per contro le specie utilizzabili per opere di restauro ambientale sono quelle tipiche del luogo ed elencate dagli stessi estensori delle controdeduzioni a pag. 3).

Per questi motivi la commissione rinnova il parere non favorevole alla realizzazione del centro turistico alberghiero, nel sito proposto.

- Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;

- Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/0071689/1-5 del 31/7/98;

- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Richiamato l'art. 15, comma 3 della stessa L.R. n. 11/2001;
- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01;

DETERMINA

- di esprimere, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate ed in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 30.01.2006, parere sfavorevole alla compatibilità ambientale per la realizzazione del Centro Turistico Alberghiero "Principessa d'Aragona", nel comune di Massafra (Ta), proposto da la S.r.l. Principessa d'Aragona S.r.l. - Via Lazio, 6 - Massafra (Ta) -;
- Di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- Di far pubblicare, a cura del proponente, un estratto del presente provvedimento su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato, ai sensi dell'art. 13, comma 3), L.R. n. 11/2001;
- Di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- Di dichiarare che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01;
- Di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- Di notificare il presente provvedimento alla Segreteria della G.R.

Il Dirigente del Settore
Dott. Luca Limongelli
